in materia di titoli d'importazione e di deposito cauzionale sono regolati conformemente alla procedura prevista nell'articolo 23 di detto regolamento ; che è opportuno prevedere che i problemi relativi alle conseguenze dei casi di forza maggiore per quanto riguarda la fissazione anticipata del prelievo e il supplemento siano regolati secondo la stessa procedura ; che occorre a tal fine completare i regolamenti n. 50/64/CEE del Consiglio [1] e n. 51/64/CEE del Consiglio [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il seguente articolo 7 bis è inserito nel regolamento n. 50/64/CEE :

« Le misure relative al supplemento applicabili se l'importazione non è effettuata, in seguito ad un caso di forza maggiore, nel corso del mese indicato all'atto della domanda sono prese secondo le disposizioni che saranno stabilite conformemente alla procedura prevista nell'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE ».

Articolo 2

Il seguente articolo 3 è inserito nel regolamento n. 51/64/CEE :

« Le misure relative al prelievo applicabili se l'importazione non è effettuata, in seguito ad un caso di forza maggiore, nel corso del mese indicato all'atto della domanda sono prese secondo le disposizioni che saranno stabilite conformemente alla procedura prevista nell'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 26 giugno 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. HEGER

REGOLAMENTO N. 79/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1964

relativo ad una deroga a talune disposizioni dei regolamenti nn. 20, 21, 22 e 84/63/CEE del Consiglio e ad una modificazione dei regolamenti nn. 59/64/CEE e 60/64/CEE del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [3] e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 18,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [4] e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), seconda frase, e l'articolo 10,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [5] e in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, seconda frase, e secondo comma, nonchè l'articolo 10,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 9 dei regolamenti nn. 21 e 22 del Consiglio, a decorrere dal 1° luglio 1963, i prelievi intracomunitari devono essere sottoposti nel modo seguente ad una riduzione annua :

— la parte del prelievo che risulta dall'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio è ridotta in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali ;

(1) GU n. 72 del 9.5.1964, pag. 1147/64.
(2) GU n. 72 del 9.5.1964, pag. 1148/64.
(3) GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 945/62.
(4) GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 953/62.
(5) GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 959/62.

— l'altra parte del prelievo è ridotta in sette anni e mezzo, in ragione di due quindicesimi all'anno ;

Considerando che il Consiglio non è stato in grado di definire prima del 10 giugno 1964 le misure che gli Stati membri devono applicare per la campagna di commercializzazione dei cereali 1964/1965 nel settore dei prezzi dei cereali ; che non è più possibile tener conto, prima del 1° luglio 1964, per il calcolo dell'ammontare dei prelievi intracomunitari, della variazione dei prezzi dei cereali da foraggio risultante da tali misure ;

Considerando che è perciò necessario ricorrere a misure di deroga per la riduzione dei prelievi intracomunitari di cui all'articolo 12 del regolamento n. 20 ed all'articolo 9 dei regolamenti nn. 21 e 22 ; che è opportuno dare inizio a tale riduzione soltanto a decorrere dal 1° agosto 1964 ;

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20 e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dei regolamenti nn. 21 e 22, il terzo elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi deve essere portato, per l'anno successivo al secondo anno d'applicazione del regime dei prelievi, al 4% del prezzo limite medio dell'anno precedente ;

Considerando che l'aumento del terzo elemento del prelievo nei confronti dei paesi terzi ha lo scopo di compensare la diminuzione del secondo elemento dei prelievi intracomunitari che è un componente dei prelievi nei confronti dei paesi terzi ; che questo elemento sarà diminuito soltanto a decorrere dal 1° agosto 1964, e che è necessario, in deroga all'articolo 5 del regolamento n. 20 e all'articolo 4 dei regolamenti nn. 21 e 22, mantenere invariato fino a tale data il terzo elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi ;

Considerando che a norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20, e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dei regolamenti nn. 21 e 22 l'elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi corrispondente alla differenza tra i costi del foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale deve essere stabilito in precedenza per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio ; che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi dovrebbe essere nuovamente fissato al 1° luglio 1964 ; che, tuttavia, poichè la modifica degli altri suddetti elementi del prelievo nei confronti dei paesi terzi renderebbe necessaria una nuova fissazione di questo prelievo già dal 1° agosto 1964 ; che sembra quindi opportuno, derogando alle norme suddette, mantenere invariato fino a tale data l'ammontare dei prelievi fissato per il secondo trimestre 1964 ;

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi fissato per il secondo trimestre 1964 è mantenuto fino al 1° agosto 1964 e che è perciò necessario, in deroga alle disposizioni degli articoli 7 ed 8 del regolamento n. 20 e dell'articolo 6 dei regolamenti nn. 21 e 22, mantenere invariati sino a tale epoca anche i prezzi limite stabiliti per il secondo trimestre 1964 ;

Considerando che a norma delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 84/63/CEE del Consiglio (1) la seconda parte dei prelievi intracomunitari per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20 deve essere ridotta a decorrere dal 1° luglio 1964 ; che, a norma delle disposizioni dell'articolo 2 dello stesso regolamento, la terza parte dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti succitati deve essere maggiorata a decorrere dal 1° luglio 1964 ; che è opportuno procedere a tali modifiche all'atto della modifica dei prelievi applicabili agli altri prodotti contemplati dal regolamento n. 20 ;

Considerando che, per il periodo che inizia il 1° luglio 1964, il regolamento n. 59/64/CEE del Consiglio (2) e il regolamento n. 60/64/CEE del Consiglio (3) hanno rispettivamente determinato nuovamente il quantitativo di cereali da foraggio per le uova in guscio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 21 e il quantitativo di cereali da foraggio per le faraone macellate di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 22 ; che, per evitare due modifiche dei prelievi a date troppo ravvicinate, è opportuno tener conto del nuovo quantitativo di cereali da foraggio soltanto per il calcolo dei prelievi da applicare a decorrere dal 1° agosto 1964,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La riduzione dei prelievi intracomunitari prevista nell'articolo 12 del regolamento n. 20, nell'articolo 9 dei regolamenti nn. 21 e 22 e nell'articolo 1 del regolamento n. 84/63/CEE è effettuata il 1° agosto 1964.

2. L'aumento del terzo elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, previsto nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20, nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dei regolamenti nn. 21 e 22 e nell'articolo 2 del regolamento n. 84/63/CEE, è effettuato il 1° agosto 1964.

(1) GU n. 123 del 9.8.1963, pag. 2173/63.
(2) GU n. 92 del 10.6.1964, pag. 1409/64.
(3) GU n. 92 del 10.6.1964, pag. 1410/64.

3. Per quanto riguarda il terzo trimestre 1964, la modificazione dell'elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi corrispondente alla differenza tra i costi del foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale, prevista nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 e nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dei regolamenti nn. 21 e 22, non viene effettuata per il mese di luglio 1964.

4. Per quanto riguarda il terzo trimestre 1964, la modificazione dei prezzi limite, prevista negli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 e nell'articolo 6 dei regolamenti nn. 21 e 22, non viene effettuata per il mese di luglio 1964.

Articolo 2

L'ammontare dei prelievi, fissato a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 20, nonchè a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 22, valido al 30 giugno 1964, è applicabile sino al 31 luglio 1964.

Articolo 3

Nell'articolo 1 del regolamento n. 59/64/CEE e nell'articolo 3 del regolamento n. 60/64/CEE la data « 1° luglio 1964 » è sostituita dalla data « 1° agosto 1964 ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 1964.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. HEGER

REGOLAMENTO N. 80/64/CEE DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1964
che proroga il termine d'applicazione del regolamento n. 5/64/CEE della Commissione

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 55 del Consiglio relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali (1), modificato dal regolamento n. 115/63/CEE (2), ed in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

Considerando che il termine d'applicazione del regolamento n. 5/64/CEE del 21 gennaio 1964 (3) relativo alla limitazione provvisoria della restituzione applicabile alla esportazione verso gli Stati membri di alcuni prodotti trasformati a base di cereali è stato limitato al 30 giugno 1964 ;

Considerando che è opportuno prorogare il termine d'applicazione di detto regolamento al 30 settembre 1964 in attesa che il Consiglio deliberi sulle nuove proposte sottopostegli dalla Commissione relative al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali ;

Considerando che la situazione economica in funzione della quale detto regolamento era stato elaborato non ha subito modifiche ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. 54 del 2. 7.1962, pag. 1591/62.
(2) GU n. 155 del 28.10.1963, pag. 2594/63.
(3) GU n. 10 del 23. 1.1964, pag. 121/64.